

**NN 15, n. 705 -
Relazione**



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*



Caro Presidente Fico

l'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", prescrive al comma 1, la comunicazione alle Camere da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, delle decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del TFUE.

Il comma 2 del medesimo articolo 15, dispone altresì che entro venti giorni dalla comunicazione di cui al richiamato comma 1, il Ministro con competenza prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

In ragione di tale disposizione, in seguito all'avvio della procedura di infrazione n. 2021/4055, relativa al trattamento degli ex lettori di madrelingua straniera in Italia, si trasmette la relazione prevista dal comma 2, dell'articolo 15, legge 24 dicembre 2012, n. 234.

IL MINISTRO
Prof. *ssa* Maria Cristina Messa

Messa

Ill.mo On.le
Dr. Roberto Fico
Presidente della Camera
dei deputati
Palazzo Montecitorio
00186 Roma





Ministero dell'Università e della Ricerca

RELAZIONE ALLE CAMERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, RELATIVAMENTE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2021/4055, RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEGLI EX LETTORI DI MADRE LINGUA STRANIERA IN ITALIA.

In riferimento alla nota pervenuta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei in data 30.09.2021, con la quale si informa che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, legge 234/2012, è stato comunicato ai Presidenti delle Camere l'avvio della procedura d'infrazione concernente il trattamento degli ex lettori di lingua straniera - notificata in data 23.09.2021 alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea ex art. 258 TFUE -, si trasmette la seguente relazione, volta ad illustrare la vicenda in esame e le ragioni che hanno determinato l'apertura della procedura di infrazione, oltre alle azioni intraprese per pervenire ad una positiva soluzione della stessa.

PREMESSA

Nell'ordinamento italiano, la figura del lettore di lingua straniera è stata istituita dall'art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con la funzione (analoga a quella dei mediatori linguistici) di far apprendere agli studenti dei corsi di laurea in lingue la corretta pronuncia ed il corretto idioma della lingua straniera insegnata. Il rapporto di lavoro con le Università era inizialmente regolato da un incarico annuale rinnovabile, conferito con decreto rettorale ex articolo 24, comma 2, e con retribuzione pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato ai sensi dell'articolo 24, comma 6.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in considerazione dell'importanza che la conoscenza delle lingue straniere aveva progressivamente assunto nei più importanti corsi di laurea, la figura del lettore assunse una nuova connotazione giuridica: il rapporto di impiego era regolato da un contratto di lavoro autonomo di diritto privato di durata annuale, con compenso determinato discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Consiglio di facoltà, con il solo vincolo del rispetto di un tetto massimo pari al livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Successivamente, con l'introduzione dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, il rapporto di lavoro del personale in questione è stato trasformato da autonomo a subordinato e, in ragione della sostanziale modifica della natura giuridica di tale rapporto, la figura professionale del lettore di lingua madre è stata sostituita con quella del "Collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre" (CEL), il cui contratto di impiego può essere concluso dall'Università a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, anche a tempo determinato, ed il trattamento giuridico ed economico del rapporto è regolato dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa. L'assunzione avviene oggi per selezione pubblica.

LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEGLI EX LETTORI DI LINGUA MADRE E LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Nel dicembre 1996, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, per aver perpetrato una discriminazione fondata sulla cittadinanza, giacchè sei Università italiane (Università degli studi della Basilicata, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Palermo, Università di Pisa, Università degli studi di Roma "La Sapienza" e Università "L'Orientale" di Napoli) *"non hanno riconosciuto ai collaboratori linguistici...gli anni di servizio compiuti precedentemente in veste di lettori di lingua straniera"*, in spregio all'articolo 4 della legge n. 236 del 1995 e alla legge n. 230 del 1962.

Tale procedura si è conclusa con la **sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 giugno 2001**, che ha sancito la violazione da parte dell'Italia dell'articolo 48 del Trattato UE, per non aver assicurato *"il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali"*.

Per adeguare l'ordinamento al giudicato della Corte di Giustizia e assicurare la ricostruzione di carriera al personale interessato, il legislatore italiano è intervenuto con il **decreto-legge 14 gennaio 2014, n. 2** (art. 1, comma 1), con il quale è stato riconosciuto ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, delle sei Università coinvolte nel giudizio comunitario *"un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli"*.

Con **sentenza del 18 luglio 2006**, la Corte di Giustizia - a fronte di una nuova procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nel gennaio 2002 - è nuovamente intervenuta sul tema e, pur rilevando la tardività dell'adeguamento previsto



Ministero dell'Università e della Ricerca

dal nostro legislatore¹, ha accertato la sostanziale correttezza dell'intervento normativo, fondato su due principi:

- a) la ricostruzione di carriera degli ex lettori è parametrata alla retribuzione dei ricercatori confermati a tempo parziale, salvi trattamenti più favorevoli;
- b) tale retribuzione è riconosciuta agli ex lettori proporzionalmente al numero di ore di lavoro effettuate, tenuto conto del fatto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a 500 ore annue di insegnamento.

La Corte ha, altresì, sottolineato come *"la scelta della carriera dei ricercatori confermati...come categoria di lavoratori nazionali di riferimento per la ricostruzione della carriera degli ex lettori...rientra nella competenza delle autorità nazionali"*.

L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DETTATA DALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 240 DEL 2010

Quanto alla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, è intervenuto sulla stessa, in via di interpretazione autentica, l'articolo 26, comma 3 della legge n. 240 del 2010, precisando che il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito è riconosciuto agli ex lettori delle Università interessate fino al 1995, vale a dire, fino al momento dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro come CEL.

Il citato articolo 26, comma 3, dispone infatti che: *"L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione*

¹ L'Italia avrebbe dovuto adeguare il proprio ordinamento entro il 30 giugno 2003, secondo quanto richiesto dalla Commissione Europea con parere motivato del 30 aprile 2003.



Ministero dell'Università e della Ricerca

complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Tale norma conferma il principio sancito dalla Corte di Giustizia relativamente al trattamento economico dei lettori e prevede l'estinzione dei giudizi in corso tra lettori e Atenei al momento dell'entrata in vigore della legge 240/2010. In particolare, il citato articolo 26, comma 3, individua il termine iniziale (la data di prima assunzione del soggetto interessato come lettore di madrelingua straniera) e il termine finale (l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro come collaboratore ed esperto linguistico) della decorrenza del trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo definito.

Del resto, l'indicazione del momento di instaurazione del nuovo rapporto quale termine finale per l'attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito appare coerente, per un verso, con quanto stabilito dalla Corte di giustizia con la sentenza del 26 giugno 2001 (perché in tal modo è stato assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti nell'esperienza lavorativa maturata anteriormente al 1995), per altro verso, con l'intervenuta modifica del rapporto di lavoro di questi ultimi operata dall'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, che, sostituendo i lettori (assunti con contratto di lavoro autonomo) con i CEL, vale a dire una nuova categoria di soggetti dipendenti dalle Università, ha rinviato alla contrattazione collettiva la determinazione dell'entità della retribuzione, rendendo di conseguenza illegittimo il conferimento, dopo tale data, di un trattamento economico diverso (nella specie quello corrispondente al ricercatore confermato a tempo definito) da quello contrattualmente definito.

IL CASO EU PILOT 2079/11 E LA CONFORMITÀ DELLA LEGGE 240/2010, CON LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 26 GIUGNO 2001. LE INIZIATIVE DEL MINISTERO PER SUPERARE IL CONTENZIOSO: IL DECRETO MIUR-MEF 765/2019 E IL CO-FINANZIAMENTO.

La Commissione Europea, con nota trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2011, ha avviato una nuova e complessa interlocuzione con lo Stato italiano (*EU PILOT 2079/11 DG JUST*), finalizzata, da un lato, ad accertare che il diritto alla ricostruzione di carriera degli ex lettori (divenuti CEL), sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e consacrato nell'ordinamento italiano, non subisse restrizioni ad opera della legge n. 240 del 2010 e, dall'altro, ad individuare possibili soluzioni all'annoso contenzioso pendente tra gli ex lettori e gli Atenei italiani.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Al riguardo, occorre rilevare che sul territorio nazionale esiste una notevole mole di contenzioso tra ex lettori ed Atenei, derivante da una **disomogenea applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE e dal legislatore nazionale**.

Molti lettori hanno ottenuto giudizialmente un trattamento economico anche superiore rispetto a quello del ricercatore universitario; in altri casi le Università hanno riconosciuto ai lettori trattamenti economici inferiori a quello del ricercatore universitario, con contenziosi tuttora pendenti.

Al fine di superare tale contenzioso, pendente tra Atenei ed ex lettori, l'articolo 11, comma 1, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea), ha previsto che il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università fosse incrementato di 8.705.000 euro a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con le previsioni dell'articolo 1 del decreto-legge 2/2004, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle Università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28, dPR 382/1980.

Il comma 2, dell'articolo 11 della legge europea, come modificato dall'articolo 1, comma 1144 della legge 205/2017, ha previsto, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il MEF, fosse predisposto uno schema tipo per la definizione dei contratti integrativi di sede a livello di singolo ateneo, stabilendo i criteri di ripartizione delle somme citate a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente a quelle Università che avessero perfezionato i relativi contratti integrativi. Tali accordi devono prevedere che, nel monte orario delle 500 ore previste, il trattamento economico sia corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito. Tale equiparazione deve essere disposta ai soli fini del trattamento economico con esclusione per i lettori di qualsiasi funzione docente.

Pertanto, con il Decreto interministeriale MIUR-MEF n. 765 del 16 agosto 2019, è stato previsto lo stanziamento a decorrere dal 2017 di € 8.705.000,00 annui ad incremento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università - vincolato al superamento del contenzioso in atto (e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso) - a titolo di cofinanziamento per l'adozione di un contratto integrativo, coerente con i contenuti dello schema-tipo allegato al Decreto de quo.

L'importo complessivo del predetto stanziamento a consuntivo dell'anno 2020 risulta essere pari a complessivi € 34.820.000,00. Al suddetto importo deve aggiungersi l'ulteriore disponibilità di € 8.705.000,00 per l'anno 2021, quindi complessivamente € 43.525.000,00.

Come detto, la somma, nell'insieme considerata, destinata alla compensazione degli ex lettori di madre lingua, è prevista quale contributo a titolo di co-finanziamento agli Atenei interessati che, ove occorra, potranno/dovranno intervenire anche con le proprie risorse finanziarie.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Nel suddetto decreto è previsto che lo stanziamento come sopra determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del Decreto 765/2019, sia oggetto di ripartizione tra gli Atenei, *"in proporzione al numero di ex lettori in servizio al 31 dicembre 2018"*, con riferimento alle Università che hanno stipulato, entro il 30 giugno 2021, un contratto integrativo coerente con i contenuti dello schema-tipo allegato al Decreto *de quo*.

Allo stato, gli accordi integrativi di sede, in conformità allo schema di cui al Decreto MIUR-MEF n. 765/2019, sono stati stipulati dai seguenti Atenei: Università degli Studi del Molise; Università del Sannio; Università degli Studi della Tuscia; Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Catania².

Ciò posto, va altresì rilevato che, al fine di dare impulso alla risoluzione delle complesse tematiche in esame, il Ministero, in sinergia con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha posto in essere ulteriori iniziative volte alla definizione di linee di intervento finalizzate ad affrontare le principali questioni poste all'attenzione della Commissione Europea.

In particolare, in relazione al summenzionato caso EU PILOT, questo Ministero - a seguito di approfondite interlocuzioni con la Commissione Europea - ha avviato, nel novembre 2020, una puntuale ricognizione presso tutti gli Atenei statali in merito allo stato di attuazione del Decreto Miur-Mef 16 agosto 2019, n. 765, mediante la somministrazione di uno specifico questionario, preventivamente condiviso con il Dipartimento per le Politiche Europee.

Il questionario è stato restituito, debitamente compilato, da tutte le 67 Università statali.

Le risultanze dell'indagine sono apparse, ad avviso dello scrivente Dicastero, confortanti in relazione all'auspicata risoluzione delle problematiche attualmente all'esame della Commissione Europea, ravvisandosi una situazione di criticità meno diffusa di quanto inizialmente previsto.

In particolare, dalla ricognizione è emerso che 43 Atenei non presentano, allo stato, effettive problematiche in relazione agli ex lettori di madre lingua, mentre le principali criticità si concentrano, di fatto, soltanto in 9 Atenei.

E' emerso, inoltre, che, tra gli Atenei che presentano casi di contenzioso, la maggior parte delle Università ha dichiarato che la mancata stipula del contratto integrativo è dipesa dalla volontà delle organizzazioni sindacali, le quali, pur regolarmente convocate, hanno rifiutato di aderire alla sottoscrizione del CCI.

² Altri 3 Atenei hanno stipulato contatti integrativi antecedenti al suddetto Decreto Miur-Mef 765/2019: Roma "Tor Vergata", Pavia, Palermo.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Quanto sopra esposto è già stato oggetto di specifica relazione, trasmessa al Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2021, per il successivo inoltro alla Commissione Europea.

LA PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2021/4055. L'INTERVENTO NORMATIVO PROPOSTO DAL MINISTERO VOLTO ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE SOLLEVATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALL'AUSPICATA ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA

Nonostante le iniziative poste in essere dallo Stato italiano, la Commissione europea ha chiuso negativamente il caso EU Pilot 2011/2079 con nota 971 del 02.07.2021, nella quale ha evidenziato che *"non ci sono elementi per dimostrare che l'Italia stia attuando correttamente il diritto dell'UE e la sentenza della Corte nella causa C-119/04"*.

Successivamente, con lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE, notificata in data 23.09.2021 alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, la Commissione ha ritenuto di dover avviare la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

La Commissione ha censurato, in particolare, la scelta di definire il trattamento economico degli ex lettori sulla base della previa stipulazione dei contratti integrativi di sede, che non trovano concreta attuazione *"se le università non possono o non sono disposte a procedere alla firma dei contratti collettivi di sede, o se tale firma non è possibile per altri motivi"*.

Ad avviso della Commissione, lo Stato membro *"resta responsabile dell'attuazione del diritto dell'UE da parte di tutti gli organismi che esercitano funzioni/poteri pubblici; l'Italia sarebbe pertanto ritenuta responsabile anche per la mancata adozione, da parte delle università italiane, delle misure necessarie per conformarsi al diritto dell'UE"*.

I Commissari ritengono, inoltre, che l'Italia non possa *"far valere il fatto che la contrattazione collettiva sia responsabilità dei sindacati e delle università, in quanto spetta allo Stato membro garantire l'applicazione del diritto dell'UE. Come affermato dalla Corte in diverse occasioni e nella causa C-212/99, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario"*.

In altri termini, la Commissione sostiene che l'autonomia ordinamentale concessa alle Università dall'articolo 33, sesto comma della Costituzione, al pari dell'autonomia negoziale attribuita alle parti pubbliche e alle controparti sindacali nell'ambito della contrattazione collettiva, debba ritenersi pur sempre subordinata al rispetto delle leggi dello Stato.

Alla luce dei rilievi sollevati dai Commissari europei, questo Ministero si è prontamente attivato al fine di adottare le misure più opportune a favorire la celere archiviazione della procedura di infrazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

In particolare, in sinergia e in piena condivisione con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero ha predisposto un intervento normativo da inserire nel disegno di legge europea in corso di approvazione, trasmesso con nota prot. 1180 del 28 settembre 2021 al suddetto Dipartimento al fine di veicolare con urgenza l'emendamento in aula.

In data 7 ottobre 2021 è stato, pertanto, presentato al Senato della Repubblica il relativo emendamento al disegno di legge-europea 2019-2020 (n. 5.0.101).

Tale intervento prevede una modifica sostanziale dell'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, che potrà consentire di provvedere alla ripartizione delle risorse finanziarie necessarie alla ricostruzione di carriera degli ex lettori immediatamente, senza la necessità della previa stipulazione dei contratti integrativi di sede.

Nello specifico, il testo dell'intervento normativo è il seguente: <<All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da "a copertura" e fino a "relativi contratti integrativi" sono abrogate>>.

La suddetta modifica normativa risulta opportuna in considerazione del fatto che il contratto-tipo, allegato al Decreto MIUR-MEF 16 agosto 2019 n. 765, non è stato recepito da diverse Università che impiegano un numero considerevole di ex lettori, come rilevato dalla Commissione.

Tale inottemperanza si è riversata sulla possibilità di completare la ricostruzione di carriera degli ex lettori, prescritta dalla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-212/99.

A tale scopo, risulta dunque necessario superare, mediante parziale abrogazione, il vincolo posto dall'articolo 11, comma 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, nella parte in cui prescrive che la ripartizione delle risorse finanziarie può essere garantita alle sole Università che abbiano stipulato (entro un termine determinato) i contratti integrativi di sede.

La proposta normativa attiene, pertanto, al superamento di un vincolo (la previa stipula dei contratti integrativi) relativo alla ripartizione delle risorse stanziato, ma non impatta su tali risorse, che risultano già definite dal comma 1 dell'art. 11 della L. 167/2017, con coperture contenute nel successivo comma 3, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma consente, quindi, la distribuzione immediata delle risorse finanziarie già stanziato a far data dal 2017, ma non ancora distribuite, a favore del personale impiegato presso gli Atenei italiani come ex lettore (oggi collaboratore esperto linguistico) in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge del 14 gennaio 2004, n. 2.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Risorse che, come detto in precedenza, ammontano ad euro 34.820.000,00 a tutto il 2020 e cui va aggiunta l'ulteriore disponibilità di euro 8.705.000,00 per il 2021.

Si ritiene, pertanto, che, con il superamento del vincolo contrattuale e la sollecita erogazione agli Atenei delle risorse stanziata a titolo di co-finanziamento, si potrà dare corso al completamento della ricostruzione di carriera degli ex lettori e alla corresponsione degli emolumenti arretrati ad essi dovuti, ed al contempo si potrà comprovare alla Commissione Europea di aver esperito ogni strumento possibile in capo allo Stato italiano per ovviare alle censure da essa sollevate, in tal modo confidando in una celere archiviazione della procedura di infrazione avviata nei confronti dello Stato italiano.

IL MINISTRO

Prof. ssa Maria Cristina Messa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Messa'.